



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Aziende titolari di impianti
di deposito e/o raffinerie di
oli minerali

Ai Concessionari
E Distributori di GPL

Oggetto: Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n.128. Circolare di rilevazione dei dati relativi all'anno 2018.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l'adempimento all'obbligo di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, e dal successivo Accordo di Programma, riguardante la rilevazione dei dati riferiti all'attività del GPL uso combustione, necessari per il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio del settore, volte a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella norma.

A seguito della implementazione del **nuovo sistema di monitoraggio GPL**, si comunica che la rilevazione dei dati riferiti all'attività del GPL uso combustione dell'anno 2018, inizierà **il 18 marzo 2019 e terminerà il 19 aprile 2019**, data entro la quale dovranno pervenire tutti i dati richiesti. Si ricorda a tale riguardo che il mancato invio dei dati è sanzionato ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del d.Lgs n. 128/06.

Per l'inserimento dei dati riguardanti l'attività riferita all'anno 2018, saranno utilizzate le credenziali informatiche già attribuite nella precedente rilevazione.

Al fine di facilitare lo scambio delle informazioni è inoltre in funzione una casella di posta informatica, dedicata esclusivamente al monitoraggio del GPL, il cui indirizzo è il seguente:

monitoraggiogpl@mise.gov.it

Si ricorda che i **soggetti tenuti all'invio dei dati**, ai sensi del già citato decreto legislativo n.128/2006, sono i titolari di impianti di lavorazione con struttura dedicata al GPL, i titolari di depositi doganali e fiscali importatori di GPL, i titolari di impianti di riempimento e travaso di GPL, i consorzi e le società facenti parte di un consorzio, le società appartenenti ad un "gruppo societario", le società che abbiano in affitto/comodato impianti di riempimento e travaso di GPL ed i titolari di autorizzazione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e serbatoi senza deposito, che entro la data del 30 marzo 2009 hanno conseguito i requisiti soggettivi ed oggettivi di

1

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052604

e-mail: paola.barzaghi@mise.gov.it

dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

cui agli articoli 8 e 9, 13 e 14 del d.Lgs 128/2006 nonché gli **operatori terzi**, come comunicato con la circolare n.16383 del 25 giugno 2018, consultabile sul sito del monitoraggio.

Il nuovo sistema si presenta con una diversa veste grafica, ma il contenuto delle informazioni richieste nelle apposite schede di rilevazione non è mutato:

- una **prima sezione**, che riguarda l'**anagrafica**, raccoglie tutte le informazioni riguardanti la Società oggetto della rilevazione: profilo dell'utente e della società, partita IVA, ragione sociale, sede dell'azienda, ecc. ed introduce la possibilità di inserire la figura del **referente informatico**, soggetto individuato dalla Società quale responsabile dell'inserimento dei dati. La parte anagrafica riguarda anche le **informazioni relative ai depositi**, quali la gestione dei depositi fisici, dei depositi contabili e dei serbatoi, nonché l'inserimento della copia in formato pdf del titolo autorizzativo riguardante il deposito. Le schede 1, 4, 5 e 6 (**anagrafica delle Società e dei depositi**) non dovranno essere più compilate; solamente nel caso di cambiamenti o nuove informazioni, i nuovi dati dovranno essere comunicati al MISE tramite la email dedicata: monitoraggiogpl@mise.gov.it

- la **seconda sezione** riguarda i dati relativi alle altre schede, dalla n.2 alla n.16 bis. I dati dovranno essere inseriti, come di consueto, direttamente dalla Società titolare tramite il proprio referente informatico.

Il nuovo sistema di monitoraggio rileva, come già evidenziato, anche gli "**operatori terzi**", ponendoli come soggetti autonomi rispetto al precedente sistema.

Si ricorda a tale proposito che chi non ha inviato i dati richiesti da questa Amministrazione tramite la mail dedicata, non potrà accedere alla compilazione dei modelli e sarà pertanto soggetto alla sanzione corrispondente al mancato invio dei dati.

Si ribadisce l'importanza della corretta compilazione delle schede di rilevazione, vista la rilevanza strategica del GPL ribadita dall'entrata in vigore del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Tale norma ha chiarito che, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis, i depositi di GPL di capacità autorizzata pari ad almeno **200 tonnellate** sono strategici per la politica energetica nazionale "*al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi*" e le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso di impianti costieri, d'intesa con le Regioni interessate.

Si fa presente che per l'accesso alla banca dati del nuovo sistema di monitoraggio sarà necessario collegarsi al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente indirizzo:

<https://dgsaiegpl.mise.gov.it/gpl>

2

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052604
e-mail: paola.barzaghi@mise.gov.it
dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it

barzaghi-monitoraggio GPL



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

accedendo poi alle schede di propria pertinenza tramite l'utilizzo delle apposite user-id e password.

Per chiarimenti, o richieste di supporto, sarà possibile ricevere tutte le informazioni entrando nella pagina del monitoraggio, all'indirizzo web soprariportato, selezionando l'icona contrassegnata con il **punto interrogativo**, nel menù a tendina è possibile selezionare “**contatti**” per inviare un messaggio con la specifica richiesta di chiarimenti, o selezionare “**manuale operativo**” per le istruzioni relative alla compilazione delle singole schede.

Si riportano in dettaglio le modalità di accesso per l'inserimento dei dati:

1. andare su <https://dgsaiegpl.mise.gov.it/gpl/>
2. inserire le proprie credenziali
3. andare al menu "rilevazioni"
4. schiacciare il pulsante verde "crea nuova rilevazione"
5. scegliere "Rilevazione 2019 (dati 2018)" dal menu a tendina e premere "crea"
6. compilare i modelli di pertinenza
7. passare a verificato TUTTI i modelli (anche quelli lasciati vuoti) usando i pulsanti a destra di ogni scheda
8. convalidare la rilevazione cliccando sul pulsante azzurro "convalida rilevazione" che compare in alto a sinistra DOPO che tutti i modelli sono stati passati a verificato

Si segnala inoltre, per le Aziende che non abbiano già provveduto con la precedente rilevazione, che per poter inserire il quantitativo di prodotto movimentato attraverso il deposito contabile istituito presso il deposito fisico dell'Azienda compilante, è necessario inviare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tale deposito contabile. E' inoltre necessario che l'azienda che movimentata il prodotto tramite il deposito contabile sia iscritta al monitoraggio. Si rileva al riguardo un'unica eccezione riguardante le aziende titolari di **reti canalizzate a metano**, per le quali sarà necessario inviare apposita dichiarazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgsaie.div04@pec.mise.gov.it

Si richiama l'attenzione, a tale riguardo, in merito all'attività di distribuzione di GPL **esclusivamente a mezzo di reti canalizzate**, attività per la quale il comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 128/2006 esclude la necessità del soddisfacimento del requisito oggettivo in quanto prevede che *"i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a)"*. Per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all'art. 13 relativamente alla disponibilità di impianto, si sottolinea che lo stesso requisito si ritiene soddisfatto, sempre nel caso

3

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052604
e-mail: paola.barzaghi@mise.gov.it
dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it

barzaghi-monitoraggio GPL



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

di soggetto che svolge esclusivamente distribuzione di GPL a mezzo di rete canalizzata, dalla presenza e dalla relativa disponibilità degli stessi stoccaggi posti al servizio della rete canalizzata.

Con riferimento infine alla **scheda n.16 bis**, riguardante i **requisiti oggettivi** di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo n.128/06, si ricorda l'importanza di procedere alla sua corretta compilazione anche per l'anno 2018. Tale scheda deve essere compilata da tutte le Società che distribuiscono GPL in bombole e/o serbatoietti, nonché dalle Società che forniscono la disponibilità in serbatoi fissi.

Si richiama al riguardo la necessità di riportare nella compilazione della scheda la capacità totale, espressa in mc., delle **bombole di proprietà e dei piccoli serbatoi di proprietà**, quali risultano dal libro dei cespiti. A tale fine è necessario verificare, prima di procedere nella predetta compilazione, che nelle schede 7bis, *consistenza numerica e volumetria delle bombole*, e 9, *rilevazione consistenza serbatoi di cui al D.M. 14.5.2004*, sia riportato il totale generale per ogni anno, di tutte le bombole con sigillo, cauzionate ed a cespite e di tutti i serbatoi, di proprietà ed installati.

Anche la Società che, **pur non esercitando l'attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e/o serbatoietti, possiede quote di partecipazione in altre società e per le quali assicura, con i propri stoccaggi, il rispetto del rapporto volumetrico di cui agli artt. 9 e 14 del D. Lgs. n.128/06**, dovrà indicare tale disponibilità volumetrica nella scheda 16 bis, alla riga F del menù a tendina (capacità' su depositi per società di cui si ha partecipazione azionaria / da cui si è partecipati).

Si ricorda anche quanto disposto dalla ministeriale n.0015306 del 14.9.2006 in materia di **cauzioni delle bombole** e dalle successive note esplicative, e si ribadisce la necessità di continuare ad inviare a questa Amministrazione la rendicontazione trimestrale relativa al cauzionamento effettuato, utilizzando solo la trasmissione telematica attraverso la compilazione dell'apposita maschera informatica.

Si segnala infine che con la legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio) sono state apportate alcune **modifiche al d.Lgs 128/2006** riguardanti:

- l'eliminazione dell'ipotesi di controllo societario di cui al punto 3) dell'articolo 2359, comma 1 del C.C. (*società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*) per conseguire i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo. L'eliminazione di tale ipotesi entrerà in vigore dall'1 gennaio 2020 (la norma prevede un periodo di dodici mesi per l'adeguamento). Rimangono in vigore le altre due ipotesi di cui ai punti 1) e 2) dello stesso articolo 2359 che si riportano di seguito:

1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

4

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052604
e-mail: paola.barzaghi@mise.gov.it
dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

- la norma chiarisce che, per conseguire il requisito soggettivo della disponibilità di impianto, **il consorzio di imprese** deve essere proprietario dell'impianto di GPL. Anche in questo caso la norma prevede un periodo di dodici mesi per l'eventuale adeguamento (dall'1 gennaio 2020).

- integra inoltre il **quadro sanzionatorio** di cui all'articolo 18 del d.Lgs n.128/2006, introducendo con effetto immediato le sanzioni accessorie della **sospensione dell'autorizzazione** per l'esercizio dell'impianto e di quella di vendita, per una serie di illeciti:

mancata adozione del sistema di gestione della sicurezza dell'impianto;

imbottigliamento delle bombole e carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati;

mancanza dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 (requisiti soggettivi ed oggettivi per svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL);

riempimento di bombole da parte dei soggetti non proprietari delle stesse e non autorizzati dal legittimo proprietario;

Nel caso di mancanza dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14, requisiti soggettivi ed oggettivi per svolgere l'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, la norma introduce anche il divieto immediato dello svolgimento dell'attività.

La presente circolare verrà inserita nel sito del monitoraggio GPL ed inviata alle Associazioni di categoria, per la sua diffusione.

IL DIRIGENTE

5

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052604
e-mail: paola.barzaghi@mise.gov.it
dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it

barzaghi-monitoraggio GPL